

# Concordato con continuità sempre rilevante penalmente

## LEGGE FALLIMENTARE

Respinta la tesi della difesa per la costituzione di un'area di esenzione

Una specificità esiste ma soltanto sul piano civilistico

**Giovanni Negri**

Il reato previsto in materia di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito vale anche nel caso di concordato con continuità aziendale. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 39517 della Quinta sezione penale. La pronuncia sterilizza così gli effetti delle modifiche effettuate nel 2012 sulla legge fallimentare con l'innesto dell'articolo 186 bis.

Una modifica che, nella in-


terpretazione della Cassazione, va letta correttamente come la semplice previsione in dettaglio di benefici speciali collegati all'istituto del concordato con continuità aziendale. Fattispecie, quest'ultima, peraltro già prevista tra le varie articolazioni dell'istituto del concordato preventivo.

È vero che la norma penale non fa un esplicito richiamo al concordato con continuità aziendale, ma non si tratta dell'espressione della volontà del legislatore di procedere a una sorta di esenzione penale per condotte anche gravi consumate prima o attraverso la procedura. Sarebbe infatti del tutto «irragionevole ritagliare una pretesa area di impunità in riferimento a condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione o nel corso del concordato preventivo, in qualunque declinazione l'istituto operi».

E a una diversa conclusione

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



## CONSIGLIO DI STATO

### La Plenaria definisce le ipotesi di rinvio al Tar

L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce il carattere tassativo ed eccezionale dei casi in cui l'accoglimento dell'appello contro le sentenze dei Tar impone il rinvio al primo giudice.

— **Maria Alessandra Sandulli**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com)

non si può arrivare neppure se si intende valorizzare l'elemento della continuità visto che la funzione di conservazione del patrimonio d'impresa rappresenta l'obiettivo cui tende l'istituto, mentre invece la ratio della misura penale prevista dall'articolo 236 della legge fallimentare si basa sull'aver provocato, attraverso operazioni dolose di distrazione, lo stato di crisi che rappresenta il presupposto di ammissione alla procedura, oltre a rappresentare un concreto pericolo per i creditori. Irrilevante di conseguenza, sul punto, la natura conservativa e non liquidatoria dell'istituto.

Respinta quindi la tesi della difesa che invocava un diverso regime penale per l'ipotesi di concordato in continuità. Esiste sì una distinzione, ma è valida solo sul piano civilistico per assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.